

**Allegato "B" all'atto N. 69376/31447 Repertorio**

**STATUTO ASSOCIAZIONE**

**TITOLO I**

**Costituzione e Durata -Sede - Scopi**

**ART. 1 - COSTITUZIONE E DURATA**

1. E' costituita l'Associazione denominata "Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro", in forma abbreviata "ASSOSOMM".
2. La sua durata è sino al 31 dicembre 2050.

**ART. 2 - SEDE**

1. L'Associazione ha sede legale in Milano, Largo Camus n.1.
2. Essa può costituire delegazioni o uffici e aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali con modalità che verranno di volta in volta stabilite dagli organi sociali.

**ART. 3 - AUTONOMIA**

L'Associazione è autonoma nei confronti dei partiti politici e dei pubblici poteri e dei terzi.

**ART. 4 - SCOPI**

L'Associazione, che non ha fini di lucro, ha per oggetto, nel rispetto di tutte le norme di legge in materia, lo scopo di favorire il progresso del settore "Somministrazione di Lavoro" di cui al Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, nel quadro dell'interesse generale del sistema economico nazionale, promuovendone la tutela anche legislativa, in attuazione della Normativa Comunitaria Europea.

In relazione a quanto sopra, l'Associazione potrà pertanto:

1. rappresentare e tutelare gli interessi di carattere generale e collettivo degli Associati presso le autorità, enti, istituzioni di interesse del settore stesso;
2. rappresentare e tutelare gli interessi di carattere generale e collettivo degli Associati sul piano sindacale e del lavoro, provvedendo alla stipula di accordi sindacali di tipo interconfederale e alla stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante il settore rappresentato;
3. assistere gli associati in materia sindacale e del lavoro nei confronti di Organizzazioni sindacali, autorità pubbliche, Enti Pubblici, istituzioni pubbliche o private, nonché assisterli nell'elaborazione ed interpretazione delle norme di legge riguardanti il settore;
4. assistere le imprese associate nella procedura per l'ottenimento della certificazione della qualità;
5. assistere e tutelare le imprese associate, singolarmente o collettivamente, in ogni materia inerente lo svolgimento della loro attività, anche mediante la riunione di imprese in forme associative di ogni tipo, anche consortile, temporanee e permanenti;
6. promuovere ed affermare il ruolo e la qualificazione dell'attività attraverso la formazione degli addetti, lo sviluppo di accordi, la divulgazione dell'attività presso le autorità e gli utilizzatori;
7. promuovere organismi di consultazione e coordinamento a carattere territoriale e nazionale; promuovere studi, ricerche, seminari, convegni ed ogni altra iniziativa idonea a favorire lo sviluppo del mercato;
8. promuovere iniziative di collaborazione e di concertazione economica tra le imprese associate, utili al raggiungimento delle finalità associative;
9. partecipare ad enti ed organizzazioni in rappresentanza degli Associati..

Per il raggiungimento e lo sviluppo delle attività sociali, l'associazione potrà

svolgere tutte le attività connesse anche a carattere commerciale, previa delibera dell'organo competente e nel rispetto delle normative fiscali.

L'Associazione pertanto non ha scopo di lucro e non ha per oggetto lo svolgimento di attività commerciale, con riferimento al disposto degli articoli 73 lettera c) e 143 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

## **TITOLO II**

### **Associati**

#### **ART. 5 - ASSOCIATI**

1. Possono far parte dell'Associazione, tutte le Agenzie per il lavoro, autorizzate ed iscritte all'Albo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276.
2. Le Agenzie per il Lavoro, che svolgono l'attività di somministrazione di lavoro, possono aderire all'Associazione come **Soci effettivi**.
3. Possono partecipare alle attività associative, senza diritto di voto, le Agenzie per il Lavoro di somministrazione regolarmente costituite secondo la legge ed in attesa di essere autorizzate ed iscritte all'Albo.
4. Le Agenzie per il Lavoro di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 4 comma 1 del citato D.lgs. n. 276/2003 ed altre realtà imprenditoriali che svolgono attività affini, complementari o connesse alle attività delle Agenzie per il Lavoro, possono aderire all'Associazione, in qualità di **Soci aggregati**, senza diritto di voto, secondo le specifiche modalità stabilite dal Regolamento approvato dall'Assemblea.
5. Tutti i Soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Libro dei Soci di cui al successivo art. 22.

#### **ART. 6 - DOMANDE DI ADESIONE**

1. La domanda di adesione viene compilata su apposito modulo in cui sono specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione dell'impresa, il codice fiscale, la partita Iva ed il numero di iscrizione al REA del soggetto che ne è titolare, nonché gli estremi dell'iscrizione all'albo istituito presso il Ministero del Lavoro ed il numero dei dipendenti.
2. La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal titolare legale rappresentante della Società e deve contenere, oltre alle indicazioni anagrafiche di cui sopra, una dichiarazione di impegno a:
  - a) osservare le norme del presente Statuto, il Codice Deontologico e le disposizioni deliberate dagli organi sociali;
  - b) applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione;
  - c) esercitare l'attività secondo i principi della deontologia professionale ed imprenditoriale e non ledere l'immagine della categoria, né di alcuno dei suoi partecipanti;
  - d) provvedere al pagamento dei contributi che verranno deliberati a norma di Statuto;
  - e) fornire all'Associazione tutte le informazioni e le documentazioni che venissero richieste, nel rispetto delle norme vigenti, ai fini associativi;
  - f) segnalare all'Associazione qualsiasi cambiamento rilevante della propria attività o struttura.
3. Sulle domande di ammissione delibera il Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei membri presenti; in caso si consegua una maggioranza inferiore, la delibera viene demandata all'Assemblea.

4. Qualora il Consiglio Direttivo esprima parere negativo sull'ammissione con provvedimento che dovrà essere adeguatamente motivato, il richiedente può, con apposita domanda indirizzata al Presidente, richiedere che l'Assemblea esprima il proprio gradimento.

5. Nel caso in cui anche l'Assemblea deliberi in senso contrario all'ammissione del richiedente, la domanda si intende definitivamente respinta.

6. Gli associati avranno diritto di ricevere un attestato di partecipazione all'Associazione sin dal momento della propria ammissione e dovranno comunicare i nominativi dei rappresentanti designati a tenere i rapporti con l'Associazione, i quali dovranno garantire il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Statuto, nonché degli altri eventuali requisiti stabiliti dal Codice Deontologico o dai regolamenti.

#### **ART. 7 - DURATA DELL'ADESIONE**

L'adesione impegna gli Associati a tutti gli effetti Statutari per la durata di due interi anni solari e si intende tacitamente rinnovata per il biennio successivo, salvo dimissioni da presentare almeno sei mesi prima della scadenza del biennio.

#### **ART. 8 - CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO E SANZIONI**

1. La qualità di associato si perde:

- a) per dimissioni secondo le modalità indicate al precedente articolo 7;
- b) per la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione a Associato;
- c) per la cessazione dell'attività di impresa esercitata dall'Associato;
- d) per espulsione motivata da inadempienze e comportamenti non conformi alla disciplina statutaria;
- e) per esclusione dall'Associazione a seguito di lodo deliberato dai Proibiviri a carico dell'Associato che abbia contravvenuto in modo grave agli obblighi del presente Statuto e del Codice Deontologico;
- f) per recesso ai sensi del successivo articolo 12, comma 4.

2. Il cambio di denominazione non estingue il rapporto associativo e deve essere tempestivamente comunicato all'Associazione.

3. L'espulsione del socio è deliberata dall'Assemblea, sentito il parere del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi dei presenti.

4. I soci che perdono la qualità di associato restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l'anno in corso e, per il periodo residuo eventuale, non hanno più diritto a partecipare alla vita associativa, ma mantengono il diritto di accesso ai servizi prestati dall'associazione.

5. I soci, invece, che perdono la qualità di associato per recesso a norma dell'art. 12, comma 4 del presente Statuto, sono tenuti al pagamento dei contributi, pro quota, fino alla data di approvazione delle modifiche statutarie non approvate dal recedente.

6. I Soci che si rendano responsabili di inadempienze meno gravi, agli obblighi del presente Statuto, del Codice Deontologico, dei regolamenti, delle normative e disposizioni attuative dello Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) censura comminata dal Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;

Per tutte le imprese già associate al 31 dicembre 2018, il primo biennio si compie al 31 dicembre 2020. Per le nuove associazioni di ApL il biennio si compie trascorsi due anni solari dalla data di associazione. b) sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi, deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento adeguatamente motivato;

c) sospensione del diritto di voto, deliberata dall'Assemblea con provvedimento motivato, su proposta del Consiglio Direttivo;

d) decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che ricoprono cariche di rappresentanza per conto dell'Associazione, deliberata dall'Assemblea con provvedimento motivato, su proposta del Consiglio Direttivo.

7. È ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento relativo alla cessazione del rapporto associativo. Il ricorso ha effetto sospensivo dell'esecutività del provvedimento deliberato.

### **TITOLO III**

#### **Organi dell'Associazione**

##### **ART. 9 - ORGANI SOCIALI**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- tre Vicepresidenti.

Sono organi facoltativi dell'Associazione

- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri;
- la Giunta di Presidenza.

##### **ART. 10 - ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea Generale è l'organo sovrano dell'Associazione, essa è il luogo di espressione e di dibattito delle varie opinioni professionali e associative; essa è il massimo organo decisionale della volontà collettiva e le sue decisioni vincolano tutti i membri dell'Associazione.

2. L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli Associati (Soci Effettivi), attraverso i rappresentanti a tale effetto designati dalla Società, in regola con gli obblighi statutari, con i regolamenti interni e con il versamento dei contributi, effettuato almeno sette giorni prima dalla data di svolgimento dell'Assemblea.

3. Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione e diritto al voto.

4. Tutte le imprese associate saranno rappresentate nell'Assemblea da un solo delegato per ognuna di esse. I Soci possono farsi rappresentare per delega scritta da un proprio rappresentante o da altro Socio avente diritto di voto; questi però non può aver più di tre deleghe.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente. E' assistito dal Segretario Generale dell'Associazione che funge da Segretario dell'Assemblea; in caso di impedimento il Segretario è designato dal Presidente tra i presenti dell'Assemblea.

6. Alle nomine ed alle deliberazioni relative alle cariche si procede mediante scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea decida all'unanimità di procedere diversamente.

7. Ogni anno l'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, determina l'entità della quota di adesione dovuta da tutti gli Associati secondo il fabbisogno preventivato e con le modalità previste nel Regolamento. A tal fine ogni associato dovrà far pervenire alla segreteria dell'Associazione, entro febbraio di ogni anno, comunicazione scritta indicante i ricavi conseguiti

nell'anno precedente. Successivamente, entro il mese di luglio successivo, farà pervenire un'autocertificazione attestante i ricavi definitivi.

8. All'inizio di ciascun anno l'Assemblea provvede a determinare la quota di adesione di ciascun Socio, e comunque in corso d'anno qualora dovesse cambiare il numero dei Soci.

#### **ART. 11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è convocata:

- dal Consiglio Direttivo o, in caso d'urgenza, anche dal solo Presidente, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per la determinazione delle quote annuali di contribuzione ed ogni volta che ne sia ravvisata la necessità;

- quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/5 (un quinto) degli Associati oppure ne facciano richiesta il Collegio dei Revisori ove nominato, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad essi affidate; in tal caso ciascun richiedente dovrà formulare per iscritto una richiesta di convocazione indirizzata al Presidente con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno; quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa; in tal caso l'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età.

2. La convocazione avviene mediante lettera a.r., fax, telefax, telegramma, posta elettronica o altro mezzo equivalente inviata almeno 10 giorni di calendario prima

della data della riunione a ciascun Socio al domicilio risultante dal libro Soci.

3. L'Assemblea può svolgersi in seconda convocazione trascorso almeno un giorno dalla data fissata per la prima convocazione.

4. Nell'avviso di convocazione dovranno essere enunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicato luogo, giorno ed ora della convocazione. Nel caso in cui non venga indicato il luogo di convocazione l'Assemblea si intende convocata presso la sede legale dell'associazione.

4 bis. Le assemblee possono svolgersi anche mediante *conference call* o attraverso la video conferenza.

5. L'Assemblea è valida quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto in proprio o per delega e, per le materie che prevedano la votazione in ragione dei contributi versati, almeno un numero di voti pari alla metà più uno dei voti spettanti a tutti i Soci.

6. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di cinque giorni e per l'ipotesi in cui non si raggiunga il quorum, il giorno e l'ora della seconda convocazione, sono da fissarsi con un intervallo di almeno 5 giorni.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente. In caso di impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente più anziano di età. In caso di impedimento dei Vicepresidenti, dal membro più anziano dell'Assemblea

8. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale dell'Associazione, in caso di sua assenza o impedimento da persona designata dal Presidente.

#### **ART. 12 - DELIBERE DELL'ASSEMBLEA**

1. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi dai Soci

presenti, senza tener conto degli astenuti, e delle schede bianche, fatta eccezione per le deliberazioni per le quali il presente Statuto richiede una diversa maggioranza.

2. In caso di delibere sull'ammissione o cessazione di Associati o per l'approvazione o modifica del Codice Deontologico, è richiesta la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei presenti.

3. Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei voti degli associati.

4. Ai Soci che, in sede di votazione relative a modificazione del presente Statuto, abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso immediato, da notificare per lettera raccomandata a.r., entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

5. Non è ammesso il voto per acclamazione.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

### **ART. 13 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA**

Spetta all'Assemblea di:

1. eleggere e revocare il Presidente ed i Vicepresidenti tra i legali rappresentanti e gli organi degli Associati, purché dotati di caratteristiche e professionalità idonee al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

2. determinare il numero dei Consiglieri, eleggere e revocare il Consiglio Direttivo;

3. eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Revisori ;

4. eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Probiviri;

5. nominare e revocare i Soci delle Assemblee degli Enti bilaterali;

6. designare e revocare i membri dei Consigli di amministrazione degli Enti bilaterali, ivi compresi i Presidenti;

7. discutere e deliberare, su relazione del Presidente, circa l'andamento ed il programma di attività dell'Associazione proposto dal Consiglio Direttivo;

8. discutere e deliberare, su relazione del Collegio dei Revisori, il bilancio consuntivo dell'anno precedente;

9. discutere e deliberare il bilancio preventivo, le quote di ammissione ed i contributi annuali a carico degli Associati;

10. determinare le direttive di massima dell'attività dell'Associazione, verificarne le fasi di attuazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione stessa;

11. istituire e sciogliere, determinandone i compiti e la composizione Comitati Consultivi, Delegazioni Territoriali e Uffici;

12. deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre organizzazioni associative; discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento posto all'ordine del giorno ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente;

13. modificare il presente Statuto;

14. sciogliere l'Associazione e nominare i liquidatori;

15. approvare il Codice Deontologico e i regolamenti.

### **ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto fra i legali rappresentanti e gli organi delle Imprese Associate e composto da un numero variabile fra 5 e 12 compresi il Presidente e i Vicepresidenti.

2. La carica ha durata di tre anni, salvo diversa disposizione all'atto della

nomina; in ogni caso il Consiglio Direttivo resta in carica nel periodo intercorrente tra la scadenza del mandato e l'elezione del successivo.

3. Ogni associato non può esprimere più di un rappresentante nel Consiglio Direttivo.

4. Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri durante il triennio di carica, il Presidente provvede alla tempestiva convocazione dell'Assemblea, affinché essa provveda alla sostituzione dei membri cessati; i nuovi componenti rimangono in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

5. Qualora vengano a mancare simultaneamente la metà più uno dei Consiglieri, il Consiglio dovrà intendersi decaduto. In tal caso l'Assemblea dovrà procedere alla elezione del Consiglio, del Presidente e dei Vicepresidenti.

6. Il Consiglio deve essere convocato su invito del Presidente almeno quattro volte l'anno e ogni volta che questi lo ritenga opportuno o che lo richiedano la metà più uno dei Consiglieri, per deliberare sulle questioni di sua competenza.

7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. In caso di impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Vice Presidente più anziano di età.

8. La convocazione avviene mediante avviso scritto inviato a mezzo lettera a.r., fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico almeno sette giorni di calendario prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.

9. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare. Nel caso in cui non venga indicato il luogo di convocazione l'assemblea si intende convocata presso la sede legale dell'associazione.

9 bis. Le riunioni possono svolgersi anche mediante *conference call* o attraverso la video conferenza.

10. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, dove ciascun componente ha diritto ad un voto, sono valide solo in presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e sono prese a maggioranza dei voti dei presenti tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche.

11. Alle riunioni non è ammesso partecipare per delega. Il consiglio può ammettere alle riunioni altri soci, ma senza diritto di intervento e voto.

12. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene le nomine e le deliberazioni relative a persone, per la elezione a componente di organi elettivi si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i presenti da parte di chi presiede.

13. Le deliberazioni ed il verbale di riunione sono sottoscritte dal Presidente o chi ne fa le veci, e dal Segretario Generale che svolge le funzioni di segretario. In assenza o impedimento del Segretario Generale, le funzioni di segretario saranno svolte da altra persona designata dal Presidente.

14. I membri del Consiglio Direttivo assenti senza giustificato motivo per più di tre riunioni consiliari nel corso di un anno solare, saranno considerati decaduti.

15. Sono considerati, altresì, decaduti i membri del Consiglio Direttivo che, facendo parte a vario titolo al momento della elezione di una delle imprese aderenti all'Associazione perdano, per qualsiasi motivo, tale appartenenza

all'impresa cui facevano capo al momento della elezione.

#### **ART. 15 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare il programma di attività approvato dall'Assemblea, nel rispetto del bilancio preventivo ed in particolare di deliberare su:

- ammissione dei nuovi Associati;
- espulsione di associati in base a quanto previsto dall'art. 8;
- preparazione del programma di attività e dei bilanci preventivi delle gestioni annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- formulazione di strategie e di iniziative di interesse associativo;
- la nomina di apposite Commissioni per lo studio e la trattazione di determinati problemi, chiamandone a far parte, se del caso, anche persone non rappresentate in Assemblea.

Ciascun Socio potrà esser chiamato dal Consiglio Direttivo, in relazione alle proprie conoscenze professionali, a far parte di gruppi di studio o di lavoro su materie specifiche di interesse associativo.

#### **ART. 16 - PRESIDENTE**

1. Il Presidente è eletto, per un periodo massimo di tre anni, salvo diversa determinazione in sede di nomina.
2. Il Presidente è rieleggibile senza limiti di mandato.
3. Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione per gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione ed in tale veste intrattiene i rapporti con i terzi.
5. Il Presidente rappresenta inoltre l'Associazione in sede negoziale, giudiziale ed amministrativa e nei rapporti con le altre organizzazioni associative.
6. Il Presidente vigila sull'andamento dell'attività dell'Associazione, sui rapporti con il personale e su tutti gli atti amministrativi.
7. Il Presidente uscente partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, per un anno, senza facoltà di voto.

#### **ART. 17- I VICEPRESIDENTI**

1. I Vicepresidenti sono eletti, per un periodo massimo di tre anni, salvo diversa determinazione in sede di nomina.
2. I Vicepresidenti sono rieleggibili senza limiti di mandato.
3. La loro funzione sarà quella di esercitare le funzioni dall'Assemblea a loro delegate.

Ai Vicepresidenti potranno essere attribuite le funzioni del Segretario Generale.

#### **ART. 17 bis - GIUNTA DI PRESIDENZA**

1. La giunta di presidenza è composta dal Presidente e dai Vicepresidenti.
2. Ha il compito di istruire le attività e gli approfondimenti sui temi che costituiranno l'ordine del giorno delle riunioni del consiglio direttivo.

#### **ART. 18 - COLLEGIO DEI REVISORI**

1. Il Collegio dei Revisori, qualora venga eletto, è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati con un mandato della durata massima di tre anni dall'Assemblea tra persone di riconosciuta competenza e al di fuori dei rappresentanti delle persone giuridiche associate.
2. La carica di Revisore e' incompatibile con le altre cariche associative.
3. Ciascun Socio puo' votare per non piu' di due candidati. Risultano eletti revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti quelli che hanno raccolto il quarto e quinto numero di preferenze; in caso di parita' viene eletto il candidato più anziano di età. I componenti eletti



scelgono nel loro ambito un Presidente.

4. I componenti il Collegio dei Revisori scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo a quello in cui sono nominati e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

5. Il Collegio dei Revisori vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne presenta apposito resoconto all'Assemblea unitamente alla relazione accompagnatoria al bilancio consuntivo.

6. I Revisori effettivi possono assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

7. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo, assume la carica di effettivo il Revisore supplente che abbia ottenuto il maggior numero dei voti; in caso di parità subentra quello più anziano di età. Il Collegio opererà secondo le norme di legge vigenti in materia.

#### **ART. 19 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

1. L'Assemblea può eleggere, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

2. Ciascun Socio può esprimere fino ad un massimo di due preferenze nell'ambito di una lista di almeno sette candidati. A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita i Soci a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

3. La carica di Probiviro è incompatibile con le altre cariche associative.

4. Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

5. Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, risolvere le controversie di tipo associativo che dovessero insorgere tra gli organi dell'Associazione, fra l'Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi, interpretare e dare applicazione allo Statuto, ai regolamenti di attuazione e al Codice Deontologico; vigilare sui comportamenti associativi; dichiarare la decadenza dalle cariche associative per gravi motivi che rendano incompatibile la permanenza nelle stesse per grave contrasto con le norme e i principi organizzativi generali; decidere sui ricorsi aventi ad oggetto le impugnazioni delle sanzioni associative.

6. I Probiviri possono assistere alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con diritto di intervento su problematiche attinenti le loro funzioni. La carica e le funzioni dei Probiviri sono svolte a titolo gratuito.

#### **ART. 20 - SEGRETARIO GENERALE**

1. Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea, tra le persone estranee ai Soci membri, di eleggere il Segretario Generale dell'Associazione.

2. Il Segretario Generale rimane in carica per la durata del mandato, fissata al momento della nomina.

3. Può essere revocato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per giusta causa.

4. Il Segretario Generale partecipa ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, redigendone i verbali, con facoltà di esprimere voto consultivo nelle delibere.

5. Egli è responsabile dell'attuazione delle politiche e delle strategie del Consiglio Direttivo, assicura il funzionamento della struttura organizzativa dell'Associazione, è responsabile della conservazione dei beni patrimoniali, dei rapporti con il personale della sede sociale e degli adempimenti amministrativi

e contabili.

#### **ART. 21 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE**

1. Per rappresentanti delle imprese associate si intendono il titolare, il legale rappresentante, quale risulta dal Registro delle Imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia, che siano componenti del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali.
2. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa muniti di una procura *ad negotia* per settori fondamentali dell'attività aziendale.
3. La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione.
4. La carica di Proboviro e di Revisore sono incompatibili con ogni altra carica dell'Associazione.
5. I rappresentanti delle imprese associate possono essere eletti alle cariche associative e a quelle presso gli Enti bilaterali solo previa presentazione dei relativi certificati di correttezza contributiva dal quale si deduca che l'impresa che esprime il candidato è in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'INPS, INAIL, Formatemp, Ebitemp e Fontemp.
6. L'assemblea può stabilire, su proposta del consiglio, compensi al Presidente e ai Vicepresidenti.
7. Il Consiglio Direttivo determina annualmente i compensi del Segretario Generale e le modalità per il rimborso delle spese.
8. Il Consiglio Direttivo darà l'incarico al Segretario Generale, se nominato, di provvedere all'assunzione del personale eventualmente necessario secondo i preventivi approvati dall'Assemblea.
9. Il personale non può avere rapporti professionali diretti o indiretti con gli Associati, salvo espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

#### **TITOLO IV**

##### **Libri Sociali - Quote - Bilancio Fondo - Durata**

#### **ART. 22 - LIBRI SOCIALI**

1. Il Consiglio Direttivo è obbligato alla tenuta dei seguenti libri sociali:
  - a) il Libro Soci nel quale sono annotate le generalità dei Soci ed il numero dei voti annualmente attribuito a ciascuno di essi;
  - b) il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni assembleari;
  - c) il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione.
2. I libri saranno vidimati da un notaio individuato dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
3. La consultazione dei libri sociali è consentita a tutti membri degli organi di amministrazione e controllo nonché ai Soci che siano in regola con il versamento dei contributi.

#### **ART. 23 - QUOTE DI AMMISSIONE, CONTRIBUTI E VOTI**

1. Le quote di ammissione, le quote associative annuali ed i contributi sono stabiliti dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
2. La determinazione dei voti spettanti a ciascun associato potrà essere determinata secondo le modalità stabilite dal relativo regolamento approvato dall'Assemblea.

#### **ART. 24 - BILANCIO**

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro la fine di ogni anno sociale vengono preparati, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo per il successivo anno sociale.

3. Entrambi i bilanci, di cui solo il consuntivo corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, vengono inviati a cura del Presidente, a tutti gli Associati almeno 10 giorni prima dell'Assemblea nella quale saranno discussi.

#### **ART. 25 - FONDO COMUNE**

1. Le quote di ammissione e i contributi associativi, le altre entrate che all'Associazione derivino da manifestazioni, pubblicazioni od altro, nonché i beni mediante tali introiti acquistati, costituiscono il Fondo Comune dell'Associazione.

2. Di tale Fondo non potrà essere richiesta la divisione dai singoli Associati durante la vita dell'Associazione, né di esso potrà essere pretesa una quota in caso di recesso o esclusione.

#### **ART. 26 - NORME APPLICABILI**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile sulle Associazioni e, in quanto compatibili ed analogicamente applicabili, alle norme sulle società di capitali.

Letto, confermato e sottoscritto

F.to Rosario Rasizza

F.to Salvo Morsello Notaio (L.S.)

